

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO QUARTO
Delle promesse unilaterali

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1988.

PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO

1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e` fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.